

DIRETTIVA 2014/88/UE DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2014****che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE gli Stati membri raccolgono le informazioni relative agli indicatori comuni di sicurezza (Common Safety Indicators — CSIs) per facilitare la valutazione del conseguimento degli obiettivi comuni di sicurezza (Common Safety Targets — CSTs) e controllare l'evoluzione generale della sicurezza ferroviaria. In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva, gli obiettivi comuni di sicurezza devono definire i livelli di sicurezza espressi in criteri di accettazione del rischio relativi ai rischi per la società. Obiettivo principale degli indicatori comuni di sicurezza dovrebbe essere la misurazione delle prestazioni in materia di sicurezza e la semplificazione della valutazione dell'impatto economico degli obiettivi comuni di sicurezza. È pertanto necessario abbandonare l'uso di indicatori relativi ai costi connessi agli incidenti sostenuti dal settore ferroviario in favore di indicatori relativi all'impatto economico degli incidenti sulla società.
- (2) L'attribuzione di un valore monetario al miglioramento delle prestazioni di sicurezza va considerata nel contesto delle limitate risorse di bilancio disponibili per gli interventi pubblici. Va data pertanto priorità alle iniziative che garantiscono una ripartizione efficace delle risorse.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha incaricato l'Agenzia ferroviaria europea (in seguito «l'Agenzia») di istituire una rete con le autorità nazionali preposte alla sicurezza (come stabilito all'articolo 3 della direttiva 2004/49/CE) e con gli organismi nazionali incaricati delle indagini, al fine di definire il contenuto degli indicatori comuni di sicurezza elencati nell'allegato I della direttiva 2004/49/CE. L'Agenzia ha trasmesso la propria raccomandazione in merito alla revisione dell'allegato I il 10 dicembre 2013 (ERA-REC- 08-2013).
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 2004/49/CE.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2004/49/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GUL 164 del 30.4.2004, pag. 44.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia), GUL 164 del 30.4.2004, pag. 1.